



239/EL-135/231/2015-PR2

# *Il Ministero della Transizione Ecologica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

**VISTA** l'istanza prot. n. TEAOTMI/P2008002800 del 18 luglio 2008 (prot. MiSE n. 0008818 del 30 luglio 2008), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stazione di smistamento a 132 kV "Caorso Fossadello" e dei relativi raccordi a 132 kV all'elettrodotto a 132 kV "Caorso – S. Rocco al Porto", in comune di Caorso (PC), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R.



n. 327/01;

**CONSIDERATO** che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce da specifica richiesta della Società SAIB S.p.A. che, per l'ampliamento del proprio sito industriale – sito in loc. Fossadello di Caorso e alimentato dalla rete M.T. a 15 kV di ENEL S.p.A. – necessita di un'alimentazione A.T. a 132 kV, per poter incrementare l'assorbimento energetico del sito stesso fino a 10 MW, in luogo degli attuali 7 MW;

**CONSIDERATO** altresì che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DG23651A1BBX00018-rev.0 del 26.05.2008, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- la realizzazione di una stazione di smistamento a 132 kV, da localizzare all'interno dello stabilimento della Società SAIB S.p.A. in un'area di circa 2000 mq;
- la realizzazione dell'allacciamento di detta stazione alla Rete di Trasmissione Nazionale a 132 kV tramite un nuovo raccordo in conduttore aereo AT a doppia terna entra/esce con l'elettrodotto a 132 kV “Caorso – S. Rocco al Porto”, per una lunghezza complessiva di circa 0,7 km;

**CONSIDERATO** altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

**VISTO** l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-135/231/2015 del 20 ottobre 2015, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

**VISTO**, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 20 ottobre 2015, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-135/231/2015-PR del 12 novembre 2020, con cui è stato prorogato di due anni il termine di cinque anni fissato nel comma 5 dell'art. 4 del Decreto n. 239/EL-135/231/2015 del 20 ottobre 2015;

**VISTA** l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220080644 del 20 settembre 2022, con la quale



Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel termine già prorogato i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto una ulteriore proroga di mesi ventiquattro (24) del termine stabilito dall'articolo 1 del citato decreto n. 239/EL-135/231/2015-PR del 12 novembre 2020;

**CONSIDERATO** che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che la Società SAIB S.p.A., richiedente l'intervento, ha firmato il Contratto di Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale solo in data 13 settembre 2022 e che, stando ai termini stabiliti, non sarebbe possibile completare la realizzazione delle opere nel termine già prorogato;

**CONSIDERATO** che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere;

## **DECRETA**

### Articolo 1

Il termine di due anni, fissato nell'articolo 1 del Decreto n. 239/EL-135/231/2015-PR del 12 novembre 2020, è prorogato di ulteriori due anni.

### Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

*(Arch. Gianluigi Nocco)*